



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

R.G.L. n. 7857/2023

[REDACTED]
Ass. avv. COMETTO ALICE

PARTE RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.

Ass. avv. [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Il Giudice,

dato atto che non vi sono state contestazioni ad opera delle parti nel termine di cui al IV comma dell'art. 445 bis c.p.c.;

ritenuto che non sussistano validi motivi per procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.,

rilevato che le spese di giudizio e di C.T.U. devono essere poste a carico dell'I.N.P.S.,

essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario da data anteriore a quella del deposito del ricorso;

OMOLOGA

l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Conferma la liquidazione, già disposta in favore del consulente, delle spese dell'accertamento in € 450,00 oltre i.v.a., ponendole definitivamente a carico dell' I.N.P.S.

Liquida in favore di parte ricorrente le spese del giudizio in € 2.000,00 oltre i.v.a., C.p.a., rimb. forf. 15%, oltre contributo unificato se dovuto, e successive occorrenze, con distrazione in favore del difensore antistatario, ponendo le stesse a carico dell'I.n.p.s.

Si comunichi alle parti.

Torino, 18/06/2024

Il Giudice
[REDACTED]

